STUDIO BERGAMINI ASSOCIATI

commercialisti – consulenti del lavoro – revisori contabili

Gentile cliente.

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica* e *semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

LE NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONE 36% - 55%

Con il DL n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita", è stato disposto:

1. l'aumento della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50% (anziché 36%) e l'innalzamento del limite massimo di spesa a € 96.000 (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare, relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013.



Dal 2012 la detrazione in esame è stata introdotta "a regime"; di conseguenza la stessa risulta pari al 50% e con il limite di € 96.000 per il citato periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 mentre dall'1.7.2013 ritornerà al 36% con il limite di € 48.000.

È confermato che la detrazione è riconosciuta:

- per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- 2. la proroga della detrazione IRPEF / IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1.1 30.6.2013, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Peraltro, è stata prevista la possibilità di usufruire dal 2012 della detrazione del 36% (50% dal 26.6.2012) per le spese finalizzate al **risparmio energetico** previste dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 16-bis, TUIR. Così, ad esempio, è possibile usufruire della detrazione del 50% per la sostituzione di una caldaia in un'unità residenziale con una nuova per la quale non sussistono tutti i requisiti per la detrazione del 55%.

Di conseguenza:

PERIODO SOSTENIMENTO SPESE	DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	DETRAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
dall'1.1.2012 al 25.6.2012	36% con il limite di €48.000	55% (*) (**)
dal 26.6.2012 al 31.12.2012	50% con il limite di € 96.000	55% (*) (**)
dall'1.1.2013 al 30.6.2013	50% con il limite di € 96.000	55% (*) (**)
dall'1.7.2013	36% con il limite di € 48.000	

- (*) Il limite di spesa varia da €54.545 a €181.818,18 a seconda del tipo di intervento effettuato.
- (**) Per gli interventi di risparmio energetico di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis, TUIR, dall'1.1.2012 è possibile usufruire in alternativa della detrazione 36% 50%.

L'importo massimo di € 96.000 deve essere considerato al netto delle spese sostenute antecedentemente al 26.6.2012, per le quali il contribuente beneficia della "vecchia" detrazione del 36% nel limite di € 48.000.

Per le spese sostenute dall'1.1.2013 al 30.6.2013 la detrazione spetta sempre entro il limite massimo di € 96.000 tenendo conto, però, in caso di mera prosecuzione, delle spese sostenute in precedenza.

• ESEMPLIFICAZIONI DETRAZIONE 36% – 50%

Esempio 1 Un contribuente ha sostenuto nel 2011 e nel 2012 entro il 25.6.2012 le seguenti spese:

- → 15.12.2011 €30.000
- → 10.3.2012 €50.000

Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2011 e nel 2012 entro il 25.6.2012 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 48.000 (€ 30.000 per il 2011 + € 18.000 per il 2012) e la detrazione spettante è pari al 36%.

Esempio 2

Un contribuente ha sostenuto nel 2011 e 2012 (anche dopo il 25.6.2012) le seguenti spese:

 \rightarrow 11.11.2011 €10.000 \rightarrow 12.2.2012 €20.000 \rightarrow 10.7.2012 €60.000

Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2011 e nel 2012 sia prima che dopo il 25.6.2012 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo sostenimento	Spese	Limite massimo	Importo	Detrazione
spese	sostenute	agevolabile	detraibile	spettante
2011	€10.000	€48.000	€10.000	36%
fino al 25.6.2012	€20.000	€ 40.000	€20.000	30%
dopo il 25.6.2012	€60.000	€66.000 (*)	€60.000	50%

^{(*) €96.000 – €30.000 (}spese sostenute in periodi antecedenti il 26.6.2012)

Esempio 3 Un contribuente ha sostenuto nel 2012 dopo il 25.6.2012 e nel 2013 entro il 30.6.2013 le seguenti spese:

 \rightarrow 15.12.2012 €50.000 \rightarrow 10.3.2013 €50.000

Poiché le spese sono state sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 96.000 e la detrazione spettante pari al 50%.

ESEMPLIFICAZIONI DETRAZIONE 55%

Negli esempi che seguono si è ipotizzato il sostenimento di spese per interventi di riqualificazione energetica il cui limite massimo agevolabile risulta pari ad € 181.818,18.

Esempio 4 Un contribuente ha sostenuto nel 2012 le seguenti spese:

 \rightarrow 5.5.2012 €10.000 \rightarrow 8.6.2012 €50.000 \rightarrow 10.7.2012 €20.000

Poiché le spese sono state sostenute interamente nel 2012 la detrazione spettante è pari al 55%.

Esempio 5 Un contribuente ha sostenuto dopo il 30.6.2013 le seguenti spese:

 \rightarrow 12.7.2013 €10.000 \rightarrow 10.10.2013 €60.000

Poiché le spese sono state sostenute dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 48.000 e la detrazione spettante è pari al 36%.

Esempio 6 Un contribuente ha sostenuto sostenute nel 2013

Il contribuente nel 2013 ha sostenuto le seguenti spese:

Poiché le spese sono state sostenute sia prima che dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo	Spese	Limite massimo	Importo	Detrazione
sostenimento spese	sostenute	agevolabile	detraibile	spettante

fino al 30.6.2013	€20.000	€181.818,18	€20.000	55% (Legge n. 296/2006)
dopo il 30.6.2013	€50.000	€48.000 (*)	€48.000	36% (art. 16-bis, TUIR)

^{(*) €48.0000 - €0 (}spese art. 16-bis, TUIR sostenute in periodi antecedenti l'1.7.2013).

NOVITA' LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO - FORMAZIONE

Gli Accordi siglati in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 21 dicembre 2011, hanno dato piena attuazione alle previsioni contenute negli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 inerenti l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione) e lavoratori.

Gli Accordi in questione definiscono durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in oggetto in funzione del livello di rischio connesso all'attività svolta dal datore di lavoro e classificata sulla base dei codici Ateco 2002 - 2007.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

L'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva, rispettivamente, dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008.

In particolare,

- l'articolo 34, comma 2 dispone che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP:
- "(...) deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...)".
- l'articolo 37, commi 1, 2 e 3 dispone che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore:
- "(...) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (...).
- 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali (...).
- 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici (...)".

Entrambe le disposizioni richiamate subordinano la definizione di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione a specifici accordi da adottare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Tali Accordi, che hanno dato piena attuazione agli obblighi formativi introdotti dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs n. 81/2008, sono stati siglati in data 21 dicembre 2011. Da ultimo, è stato raggiunto l'Accordo 25 luglio 2012 recante le linee applicative dei precedenti accordi di dicembre 2011.

LIVELLI DI RISCHIO

Come anticipato in precedenza, durata e contenuti minimi della formazione destinata a datori di lavoro RSPP e lavoratori si differenziano in base al livello di rischio connesso all'attività svolta e classificata secondo i codici Ateco 2002 - 2007.

Nella tabella di seguito riportata viene indicata la durata minima della formazione in materia di salute e sicurezza distinta in funzione dei destinatari (datori di lavoro RSPP e lavoratori) e del grado di rischio.

GRADO DI RISCHIO	DESTINATARI FORMAZIONE	DURATA MINIMA FORMAZIONE
BASSO	DATORI DI LAVORO RSPP	16
	LAVORATORI	8
MEDIO	DATORI DI LAVORO RSPP	32
	LAVORATORI	12
ALTO	DATORI DI LAVORO RSPP	48
	LAVORATORI	16

Datori di lavoro RSPP

Per i **datori di lavoro RSPP**, il monte ore di formazione da frequentare, individuato in base al settore Ateco 2002-2007 di appartenenza e al conseguente livello di rischio associato, è pari almeno a:

- 16 ore in presenza di rischio basso;
- 32 ore in presenza di rischio medio;
- 48 ore in presenza di rischio alto.

I percorsi formativi in oggetto devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

- modulo giuridico (il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica; il sistema istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e relativi compiti, obblighi, responsabilità, ecc.);
- **modulo gestionale** (gestione ed organizzazione della sicurezza; i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; il documento di valutazione dei rischi; i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, ecc.);
- **modulo tecnico** (individuazione e valutazione dei rischi; i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; il rischio da *stress* lavoro-correlato; ecc.);
- **modulo relazionale** (formazione e consultazione dei lavoratori; l'informazione, la formazione e l'addestramento; le tecniche di comunicazione; ecc.).

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso e accertato tramite verifica l'apprendimento, viene rilasciato l'attestato di frequenza.

È, infine, previsto l'**aggiornamento** con **periodicità quinquennale**, la cui durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio in precedenza individuati, è così definita:

- per il rischio basso, 6 ore;
- per il rischio medio, 10 ore;
- per il rischio alto, 14 ore.

Esoneri e periodo transitorio

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione in oggetto i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro la data del 26 luglio 2012, corsi che risultino documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012.

Non sono, inoltre, tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro

- che dimostrino di aver già svolto, all'11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997;
- in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006 siglato in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano (esonero ammesso solo in caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro).

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione dell'obbligo formativo in esame, in caso di inizio di nuova attività, è previsto che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Formazione dei lavoratori

Il percorso formativo per i lavoratori è distinto in due momenti: la **formazione generale e** la **formazione specifica**.

La formazione generale è trasversale a tutti i settori di attività, ha una durata minima di 4 ore e deve riguardare argomenti quali:

- concetti di rischio;
- danno;
- prevenzione;
- protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

La formazione generale può essere effettuata anche in modalità e-learning.

La formazione specifica, invece, è determinata in funzione dei rischi propri di ciascun settore di attività e la relativa durata è differenziata in relazione alla gravità del rischio stesso. In particolare, per un rischio

- basso, la durata della formazione specifica è almeno di 4 ore,
- medio, la durata della formazione specifica è almeno di 8 ore,
- alto, la durata della formazione specifica è almeno di 12 ore.

A conclusione del percorso formativo e a fronte dell'esito della prova di valutazione finale, al lavoratore, che abbia frequentato almeno il **90% delle ore di formazione**, viene rilasciato apposito attestato di frequenza.

È, infine, previsto un **aggiornamento quinquennale**, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati, comprendente:

- approfondimenti giuridico-normativi,
- aggiornamenti sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e
- aggiornamenti sull'organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda.

Momento di insorgenza dell'obbligo formativo

I lavoratori nuovi assunti devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

In fase di prima applicazione, inoltre, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione in esame i lavoratori in forza che abbiano frequentato, entro e non oltre il 26 gennaio 2013, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26 dicembre 2012 (data di entrata in vigore dell'Accordo 21 dicembre 2011), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Con riferimento ai **lavoratori in forza** per i quali il datore di lavoro **non** può dimostrare di aver **fatto alcuna formazione in materia di salute e sicurezza**, **l'obbligo formativo**, se non ancora assolto, **deve essere adempiuto il prima possibile**.

sistema sanzionatorio

Come per tutti gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro, anche in caso di inadempienza in merito alla formazione da parte dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori sono previste sanzioni.

Nello specifico, in caso di inadempienza dell'obbligo di formazione:

- da parte dei datori di lavoro RSPP, sono previsti l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400;
- nei confronti dei lavoratori sono previsti l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da euro 1.200 a euro 5.200.

DONNE E GIOVANI - INCENTIVI ASSUNZIONI ENTRO MARZO 2013

Con Comunicato del 5 ottobre 2012 si rende noto che il Ministro Fornero ha firmato un decreto interministeriale che riconosce ai datori di lavoro degli incentivi per i contratti stabilizzati entro il 31 marzo 2013, nonché per quelli stipulati con giovani di età fino a 29 anni ovvero con donne indipendentemente dall'età anagrafica. Più precisamente:

- è prevista una somma di € 12.000 in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di co.co.co./co.co.pro o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Tali forme di stabilizzazione dovranno riferirsi a contratti in essere ovvero cessati da non più di 6 mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
- gli incentivi per assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, sono pari a € 3.000 per contratti di durata non inferiore a 12 mesi, a € 4.000 se la durata supera i 18 mesi e a € 6.000 se supera i 24 mesi.

La gestione di tali incentivi è affidata all'INPS, che darà al più presto indicazioni sulle modalità di presentazione delle relative domande.

Strà ottobre 2012

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento

Studio Bergamini Associati commercialisti e consulenti del lavoro